

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA
VENTINOVESIMA SEZIONE**

riunita con l'intervento dei Signori:

PATRIZI CARLO - Presidente

TOZZI GIANDOMENICO - Relatore

SACCA' PASQUALE - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.

depositato il 16/01/2014

- avverso la sentenza n. emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROM (...)
contro: A. SPA

difeso da:

D. P. AVV.D.

VIA , ROMA

proposto dal ricorrente:

A.G.

VIA O. F. R.

difeso da:

AVV. L. A.

VIALE ROMA RM

altre parti coinvolte:

COMUNE DI ROMA CAPITALE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TAR SU/TIA 2004

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TAR SU/TIA 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TAR SU/TIA 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TAR SU/TIA 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TAR SU/TIA 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TAR SU/TIA 2009

Svolgimento del processo

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso dall'A. spa nei confronti dei sig. A.G. per omessa dichiarazione della tariffa rifiuti (Ta.Ri.) e omesso versamento del relativo tributo provinciale, relativamente all'immobile in Roma, via Luigi Calamatta n. 16, per gli anni dal 2004 al 2009

Nel ricorso introduttivo, il contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato, sostenendo che l'immobile di cui si discute non è stato mai da lui abitato; inoltre lo stesso immobile aveva una superficie di complessivi mq:20 come risulta dalla domanda di condono edilizio in data 16.03.2004.

L'A. spa, regolarmente costituitasi, contrastava le eccezioni della parte ricorrente, deducendo l'infondatezza del ricorso e confermando la legittimità della richiesta impositiva, in quanto spettava al contribuente l'onere della prova afferente la superficie dell'immobile.; superficie che, in mancanza della dichiarazione Ta.Ri. era stata calcolata presuntivamente sulla base delle risultanze catastali, dalle quali risultava una consistenza di 2,5 vani.

Sostiene anche che la mancata occupazione dell'immobile non determina la non debenza del tributo.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 141/38/2013, così pronunciava: "in parziale accoglimento, determina la riduzione delle superficie di riferimento a mq. 33 a decorrere dal 26.04.2004; annulla l'atto e rimette all'A. per la determinazione dell'imposta e relativa sanzioni".

Avverso detta sentenza propone appello il contribuente sostenendo la carenza, da parte dell'A. (società di capitali) del potere di determinare la misura della tariffa; nel merito, chiede che la superficie tassabile venga determinata in 20 mq.

L'A. spa si costituisce in giudizio per contrastare, con le proprie deduzioni, le eccezioni sollevate dall'appellante, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del gravame. In particolare fa presente che, in mancanza di prove concrete da parte del contribuente appellante, i suoi calcoli erano corretti, in quanto basati sull'art. 5 del Regolamento comunale.

Sostiene, inoltre che il motivo riguardante la sua competenza in ordine all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi è motivo nuovo, proposto solo in grado di appello e deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'udienza odierna sono presenti il difensore del contribuente e il rappresentante dell'Ufficio.

Motivi della decisione

Questa Commissione ritiene che l'appello del contribuente sia fondato a vada, pertanto, accolto.

Deve preliminarmente riconoscersi la legittimazione a stare in giudizio dell'A.M.A s.p.a.

E, invero, all'A. S.p.A. - il cui capitale è interamente pubblico - è stata affidata soltanto l'applicazione e la riscossione della Tariffa Rifiuti da parte di Roma Capitale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23.01.2008, n.196 del 24.06.2009, n. 103 del 19.04.2010, nonché le deliberazioni di giunta capitolina n.212 del 22/06/2011, n. 34 del 03.02.2012 e n. 148 del 12.04.2013.

Infatti, l'art. 1, del Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa rifiuti n. 24/2003. sancisce che la tariffa, rifiuti è adottata dal Comune Ai Roma con riferimento ai criteri contenuti nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.R. n. 158 del 1999 ed applicata dal soggetto gestore (A.).

E' bene ricordare che è in facoltà degli enti locali affidare a terzi, con apposita deliberazione, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, congiuntamente o disgiuntamente, come previsto dalla lettera c) comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, mentre l'individuazione dei soggetti che possono sostituirsi ad essi nello svolgimento di tali compiti, è disciplinato dalla lettera b), del comma 5, dell'articolo 52 del suddetto D.Lgs. n. 446 del 1997, che elenca tra i diversi soggetti che possono essere presi in considerazione anche le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 2000; quindi A. S.p.A. il cui capitale è interamente detenuto dal Comune di Roma rientra tra i soggetti.

Tanto premesso e passando all'esame del merito, il Collegio è dell'avviso che l'appello del contribuente vada accolto.

E, infatti, a fronte di calcoli meramente presuntivi della società, il contribuente ha potuto produrre documenti (domanda di condono, planimetria) dai quali è possibile evincere che la superficie totale ampliata di via Luigi Calamatta n. 16 interno 16/A è di 20 metri quadrati, così determinati a seguito di un ampliamento (che ha aggiunto al locale un gabinetto), inoltre, l'immobile, nel periodo riguardante l'accertamento, è rimasto inoccupato, come provato a mezzo di dichiarazione spontanea inviata dal sig. A. al Comune di Roma in data 17.06.2009. e dal fatto che il contribuente, nello stesso periodo, ha abitato in via degli Orfani n. 90, dove gli è stata inviata, per gli stessi anni, la TARSU.

Sulla base delle dedotte considerazioni, l'appello deve essere accolto, con conseguente dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione tributaria Regionale del Lazio - Sezione 29a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Accoglie l'appello. Condanna l'appellata alle spese di giudizio che liquida in Euro. 300,00, oltre accessori."

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014.